

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

14 giugno 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/998 della Commissione, del 12 giugno 2017, recante duecentosessantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda 5
- ★ Regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽¹⁾ 7
- ★ Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido perfluorooctanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA ⁽¹⁾ 14

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016) 19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2017

che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
- (2) La direttiva 2008/98/CE stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l'altro, sulla normativa dell'Unione relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione delle miscele come pericolose, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. La decisione 2000/532/CE della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un elenco di tipi di rifiuti al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire la determinazione armonizzata delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti all'interno dell'Unione.
- (3) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» sia effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) La direttiva 67/548/CEE è stata abrogata a decorrere dal 1° giugno 2015 e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Tale direttiva può, tuttavia, continuare ad applicarsi ad alcune miscele fino al 1° giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

⁽¹⁾ GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GUL 226 del 6.9.2000, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GUL 200 del 30.7.1999, pag. 1).

- (5) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione ⁽¹⁾ al fine di allineare, se del caso, le definizioni delle caratteristiche di pericolo al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituire i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE con i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (6) La definizione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» non è stata modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014, poiché era necessario uno studio supplementare per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all'eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Dal momento che tale studio è stato completato, è opportuno tener conto delle sue raccomandazioni nella valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti HP 14 «Ecotossico» di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE e allineare tale valutazione, per quanto possibile, ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la valutazione dell'ecotossicità delle sostanze chimiche. Nel determinare la classificazione di pericolo dei rifiuti per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» mediante formule di calcolo, dovrebbero essere applicati valori soglia generici, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (7) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene fattori moltiplicatori armonizzati assegnati a un numero limitato di sostanze classificate come «pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1» o «pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità cronica categoria 1», che sono utilizzati per ottenere la classificazione di una miscela in cui tali sostanze sono presenti. Alla luce dei progressi compiuti nello stabilire tali fattori moltiplicatori, la Commissione può, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, rivedere il metodo di calcolo per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» in vista dell'eventuale inclusione di fattori moltiplicatori in detto metodo.
- (8) Quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico», è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ⁽²⁾ o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova. Inoltre, si dovrebbe tener conto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare dell'articolo 12, lettera b), e delle metodologie per la sua applicazione. È opportuno che la Commissione promuova lo scambio di migliori prassi relative ai metodi di prova per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai fini della loro eventuale armonizzazione.
- (9) È opportuno concedere alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti.
- (10) Il comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE non ha espresso un parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è così modificato:

1) la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:

«HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

$$[c(H420) \geq 0,1 \, \%]$$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

$$[\Sigma c (H400) \geq 25 \, \%]$$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.

$$[100 \times \Sigma c (H410) + 10 \times \Sigma c (H411) + \Sigma c (H412) \geq 25 \, \%]$$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

$$[\Sigma c H410 + \Sigma c H411 + \Sigma c H412 + \Sigma c H413 \geq 25 \, \%]$$

dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

2) la nota sotto la voce relativa all'HP 15 è soppressa.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/998 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2017****recante duecentosessantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 7 giugno 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

I dati identificativi della voce «Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network); (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Altre informazioni: (a) opera in Siria; (b) già inserito tra il 30 maggio 2013 e il 13 maggio 2014 come alias di Al-Qaida in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 14.5.2014.» dell'elenco «Persone, gruppi ed entità» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono sostituiti dai seguenti:

«Al-Nusrah Front for the People of the Levant [alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham; l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front; n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the Conquest of Syria]. Altre informazioni: a) opera nella Repubblica araba siriana b) Iraq; c) già inserito tra il 30 maggio 2013 e il 13 maggio 2014 come alias di Al-Qaida in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 14.5.2014.»

REGOLAMENTO (UE) 2017/999 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2017****recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza 1-bromopropano (n-bromuro di propile) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (2) La sostanza diisopentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (3) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8 ramificati, ricchi in C7, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (4) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, alchilesteri di-C7-11-ramificati e lineari, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (5) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (6) La sostanza ftalato di bis(2-metossietile) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (7) La sostanza dipentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (8) La sostanza N-pentilisopentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (9) La sostanza olio di antracene, se contiene una data percentuale di benzo[a]pirene, risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. La sostanza è inoltre persistente, bioaccumulabile e tossica, nonché molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del predetto regolamento, di cui all'articolo 57, lettere d) ed e) del medesimo regolamento.
- (10) La sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura, risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. La sostanza è inoltre persistente, bioaccumulabile e tossica, nonché molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del predetto regolamento, di cui all'articolo 57, lettere d) ed e) del medesimo regolamento.
- (11) Il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessa o materiali biologici («sostanze UVCB»), polimeri e omologhi] riunisce sostanze che attraverso la loro degradazione presentano proprietà di interferenza con il sistema endocrino, per le quali esistono prove scientifiche di probabili effetti gravi sull'ambiente. Come tali destano un livello di preoccupazione equivalente a quello delle altre sostanze elencate alle lettere da a) ad e) dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato XIV di tale regolamento, di cui all'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.
- (12) Il gruppo di sostanze 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (comprendente sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri), riunisce sostanze che attraverso la loro degradazione presentano proprietà di interferenza con il sistema endocrino, per le quali esistono prove scientifiche di probabili gravi effetti sull'ambiente. Come tali destano un livello di preoccupazione equivalente a quello delle altre sostanze elencate alle lettere da a) ad e) dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato XIV di tale regolamento, di cui all'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.
- (13) Le sostanze sopra menzionate sono state identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'inclusione di tali sostanze nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stata inoltre considerata prioritaria dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (nel seguito «l'Agenzia») nelle sue raccomandazioni del 6 febbraio 2014 ⁽¹⁾ e del 1° luglio 2015 ⁽²⁾ a norma dell'articolo 58 di tale regolamento. La Commissione ha ricevuto inoltre informazioni sull'impatto socioeconomico grazie alle numerose osservazioni delle parti interessate che avevano ricevuto la quinta raccomandazione dell'Agenzia o mediante la consultazione pubblica condotta in parallelo a quella dell'Agenzia in merito al progetto della sesta raccomandazione. Nonostante le informazioni ricevute è opportuno includere tali sostanze in detto allegato.
- (14) È opportuno indicare le date di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006, in conformità delle raccomandazioni dell'Agenzia del 6 febbraio 2014 e del 1° luglio 2015. Tali date sono state stabilite in base ai tempi ritenuti necessari per la preparazione di una domanda di autorizzazione, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle diverse sostanze e delle informazioni ricevute durante la consultazione pubblica svoltasi a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. A tal fine è stata anche presa in considerazione la capacità dell'Agenzia di evadere le domande entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, come disposto all'articolo 58, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (15) Per ciascuna delle sostanze figuranti nell'allegato del presente regolamento, non sussistono motivi per fissare la data, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, oltre 18 mesi dalla data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento.

⁽¹⁾ http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

⁽²⁾ http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

- (16) L'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che eventuali usi o categorie di usi possono essere esentati nei casi in cui la normativa specifica dell'Unione impone prescrizioni minime per l'uso della sostanza, connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell'ambiente, che garantiscono un adeguato controllo dei rischi. Alla luce delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire esenzioni fondate su tali disposizioni.
- (17) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire esenzioni per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.
- (18) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno fissare termini di revisione per alcuni usi. A norma dell'articolo 60, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i periodi di revisione sono stabiliti caso per caso, tenendo conto, tra l'altro, dei rischi che presentano gli usi della sostanza, dei vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e delle analisi delle alternative o di un eventuale piano di sostituzione presentato per gli usi per i quali è richiesta l'autorizzazione. Se non esistono alternative idonee, i rischi posti dall'uso sono limitati con adeguate ed efficaci misure di gestione dei rischi e, se i benefici derivanti dall'uso sono elevati, come potrebbe essere il caso per gli usi nella produzione di medicinali o di dispositivi medici, i periodi di revisione potrebbero essere di lunga durata.
- (19) Al fine di evitare l'obsolescenza prematura di articoli non più fabbricati dopo le date di scadenza di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno che alcune sostanze (in quanto tali o in miscele) incluse in tale allegato siano disponibili per la produzione di pezzi di ricambio utili alla riparazione di tali articoli, qualora tali articoli non possano funzionare come previsto in mancanza di detti pezzi di ricambio e qualora alcune sostanze figuranti all'allegato XIV (in quanto tali o in miscele) siano necessarie per la riparazione di tali articoli. A tal fine, le domande di autorizzazione per l'uso di una sostanza figurante all'allegato XIV per produrre tali pezzi di ricambio e per ripararli dovrebbero essere semplificate. Le disposizioni transitorie applicabili alle sostanze destinate a tale uso dovrebbero essere estese per consentire l'adozione di misure di attuazione relative alla suddetta semplificazione.
- (20) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (21) La sostanza N,N-dimetilformammide (DMF) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. Detta sostanza è stata identificata e inclusa nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006; inoltre a norma dell'articolo 58 di tale regolamento l'Agenzia, con la sua raccomandazione del 6 febbraio 2014, l'ha indicata come sostanza prioritaria da includere nell'allegato XIV del medesimo regolamento. La sostanza DMF possiede proprietà intrinseche simili a quelle dell'N,N-dimetilacetammide (DMAC) e dell'N-metil-2-pirrolidone (NMP) e le tre sostanze possono essere potenzialmente considerate come alternative in alcuni dei loro usi principali. L'NMP è attualmente oggetto di una procedura di restrizione a norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006. In considerazione delle analogie tra le tre sostanze per quanto concerne sia le proprietà intrinseche sia le applicazioni industriali e al fine di garantire un approccio normativo coerente, la Commissione ritiene opportuno rinviare la decisione in merito all'inclusione nell'allegato XIV del DMF come è accaduto per il DMAC quando la Commissione ha esaminato la raccomandazione dell'Agenzia del 17 gennaio 2013.
- (22) La sostanza diazene-1,2-dicarbossammide [C,C'-azodi(formammide)] (ADCA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante delle vie respiratorie (Resp. sens.1). Tenendo conto di tutte le informazioni disponibili circa le proprietà intrinseche dell'ADCA e circa i suoi effetti negativi, l'Agenzia ha concluso che può essere considerata una sostanza per la quale esistono prove scientifiche di possibili gravi effetti per la salute umana che destano un livello di preoccupazione equivalente a quello delle altre sostanze elencate alle lettere da a) ad e) dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV di tale regolamento, di cui all'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento. Detta sostanza è stata identificata e inclusa nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006; inoltre a norma dell'articolo 58 di tale regolamento, l'Agenzia, con la sua raccomandazione del 6 febbraio 2014, l'ha indicata come sostanza prioritaria da includere nell'allegato XIV del medesimo regolamento. Gli usi dell'ADCA sono molto diversi e interessano un'ampia gamma di industrie manifatturiere e ciò potrà sfociare in domande di autorizzazione altamente complesse. Poiché attualmente l'esperienza di gestione di domande di autorizzazione riguardanti usi di svariato genere è ancora limitata, per il momento è opportuno rinviare la decisione sull'inclusione dell'ADCA nell'allegato XIV.
- (23) Alcune fibre ceramiche refrattarie di silicato d'alluminio e zirconio (Al-RCF e Zr-RCF) rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui

all'articolo 57, lettera a), di detto regolamento. Tali fibre sono state identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006; inoltre a norma dell'articolo 58 di tale regolamento, l'Agenzia, con la sua raccomandazione del 6 febbraio 2014, le ha indicate come sostanze prioritarie da includere nell'allegato XIV del medesimo regolamento. Le fibre vere e proprie sono fabbricate in un numero di siti industriali molto limitato e in generale sono direttamente trasformate nell'ambito dello stesso processo di fabbricazione in articoli che vengono successivamente usati in impianti industriali di diverso genere come isolamento per l'alta temperatura a cui i lavoratori possono essere potenzialmente e significativamente esposti. L'uso di prodotti da fibre tuttavia non è soggetto ad autorizzazione, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Al fine di decidere in merito all'approccio normativo più pertinente, la Commissione ritiene opportuno rinviare per il momento la decisione sull'inclusione di Al-RCF e Zr-RCF nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.

- (24) Le sostanze acido borico, tetraborato disodico (anidro), triossido di diboro, eptaossido di tetraboro e disodio (idrato) rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. Tali sostanze sono state identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006; inoltre a norma dell'articolo 58 di tale regolamento, l'Agenzia, con la sua raccomandazione del 1° luglio 2015, le ha indicate come sostanze prioritarie da includere nell'allegato XIV del medesimo regolamento. Gli usi di tali sostanze inoltre sono molto diversi e interessano un'ampia gamma di industrie manifatturiere e ciò potrà sfociare in domande di autorizzazione altamente complesse. Poiché attualmente l'esperienza di gestione di domande di autorizzazione riguardanti usi di svariato genere è ancora limitata, per il momento è opportuno rinviare la decisione sull'inclusione di tali sostanze nell'allegato XIV.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificata:

1. Sono aggiunte le seguenti voci:

Voce n.	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾		
«32.	1-Bromopropano (n-bromuro di propile) N. CE: 203-445-0 N. CAS: 106-94-5	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
33.	Diisopentilftalato N. CE: 210-088-4 N. CAS: 605-50-5	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
34.	Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7 N. CE: 276-158-1 N. CAS: 71888-89-6	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
35.	Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari N. CE: 271-084-6 N. CAS: 68515-42-4	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
36.	Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare N. CE: 284-032-2 N. CAS: 84777-06-0	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
37.	Ftalato di bis(2-metossietile) N. CE: 204-212-6 N. CAS: 117-82-8	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
38.	Dipentilftalato N. CE: 205-017-9 N. CAS: 131-18-0	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—

Voce n.	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾		
39.	N-pentilisopentilftalato N. CE: — N. CAS: 776297-69-9	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
40.	Olio di antracene N. CE: 292-602-7 N. CAS: 90640-80-5	Cancerogeno (categoria 1B)***, PBT, vPvB	4 aprile 2019	4 ottobre 2020	—	—
41.	Pece, catrame di carbone, alta temperatura. N. CE: 266-028-2 N. CAS: 65996-93-2	Cancerogeno (categoria 1B), PBT, vPvB	4 aprile 2019	4 ottobre 2020	—	—
42.	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] N. CE: — N. CAS: —	Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]	4 luglio 2019	4 gennaio 2021	—	—
43.	4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri] N. CE: — N. CAS: —	Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]	4 luglio 2019	4 gennaio 2021	—	—»

⁽¹⁾ Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

⁽²⁾ Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

- Il segno «(*)» è inserito accanto alla data indicata nella colonna «Data entro cui devono pervenire le domande» per i seguenti numeri di voce: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 e 31.
- Il segno «(**)» è inserito accanto alla data indicata nella colonna «Data di scadenza» per i seguenti numeri di voce: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 e 31.

4. Dopo la tabella sono inserite le seguenti note:

- «(*) 1° settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.
 - (**) 1° marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscela) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscela e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.
 - (***) Non soddisfa i criteri di identificazione di una sostanza come cancerogena se contiene < 0,005 % p/p di benzo [a] pirene (EINECS n. 200-028-5)»
-

REGOLAMENTO (UE) 2017/1000 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2017****recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido perfluorooottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'acido perfluorooottanoico («PFOA»), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA⁽²⁾ presentano alcune proprietà specifiche quali elevata resistenza all'attrito, elevata costante dielettrica, resistenza al calore e agli agenti chimici e una bassa energia di superficie. Essi sono impiegati in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nella produzione di fluoropolimeri e di fluoroelastomeri, come tensioattivi nelle schiume antincendio e nella produzione di tessuti e di carta ai fini della repellenza all'acqua, al grasso, all'olio e/o alla sporcizia.
- (2) Il 14 giugno 2013 il comitato degli Stati membri di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha identificato il PFOA come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT») in conformità all'articolo 57, lettera d), del summenzionato regolamento. Il 20 giugno 2013 il PFOA è stato inserito nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti («SVHC») candidate per un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (3) Il 17 ottobre 2014 la Germania e la Norvegia hanno presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo⁽³⁾ a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell'allegato XV»), proponendo di limitare la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA, al fine di affrontare i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Germania e la Norvegia hanno proposto un limite di concentrazione di 2 ppb per la presenza di tali sostanze in altre sostanze, in miscele o in articoli, senza esenzioni, fatta eccezione per gli articoli di seconda mano per i quali l'utilizzo finale nell'Unione può essere dimostrato prima della data di applicazione della restrizione.
- (4) L'8 settembre 2015 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere giungendo alla conclusione che, fatta salva la modifica del campo di applicazione e delle condizioni proposte nel fascicolo a norma dell'allegato XV, una restrizione generale in materia di fabbricazione, uso e immissione sul mercato del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di efficacia nel ridurli. Il RAC ha proposto due diversi limiti di concentrazione, 25 ppb per il PFOA e i suoi sali e 1 000 ppb per una sostanza correlata al PFOA o per una combinazione di sostanze correlate al PFOA in altre sostanze, in miscele o in articoli, tenendo conto della possibile presenza di impurezze inevitabili e di contaminanti non intenzionali come pure delle capacità dei metodi analitici. Il RAC ha proposto di esentare dalla restrizione i rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa, i dispositivi medici impiantabili e le sostanze o miscele utilizzate nei semiconduttori e nei processi fotolitografici, considerato l'impatto ambientale relativamente basso e i lunghi tempi di sostituzione. Il RAC ha inoltre proposto di esentare l'uso delle sostanze come sostanze intermedie isolate trasportate, al fine di consentire la fabbricazione di alternative nonché l'immissione sul mercato di articoli di seconda mano.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Si ritiene che, in base alla loro struttura molecolare, le sostanze correlate al PFOA abbiano la potenzialità di degradarsi o di trasformarsi in PFOA.

⁽³⁾ <http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7>.

- (5) Il 4 dicembre 2015 il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere indicando che la restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV, così come modificata dal RAC e dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di costi e benefici socioeconomici.
- (6) Il SEAC ha concordato con le esenzioni proposte dal RAC, suggerendo un differimento di tre anni della restrizione, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarsi. In base a considerazioni socioeconomiche, ad esempio costi elevati, notevole onere economico, mancanza di alternative, emissioni nell'ambiente relativamente ridotte, usi critici con elevati benefici sociali, il SEAC ha suggerito differimenti più lunghi della restrizione per inchiostri da stampa in lattice, tessuti per la protezione dei lavoratori, membrane destinate ai tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti, alcuni nanorivestimenti al plasma e dispositivi medici non impiantabili.
- (7) Il SEAC ha inoltre suggerito di esentare dalla restrizione proposta le schiume antincendio già immesse sul mercato prima della data di applicazione della restrizione e le attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori.
- (8) Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione.
- (9) Il 12 gennaio 2016 l'Agenzia ha inoltrato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC ⁽¹⁾.
- (10) Sulla base di tali pareri, la Commissione ha concluso che la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA, in quanto tali, come componenti di altre sostanze, miscele o articoli, comportino rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente. La Commissione ritiene che tali rischi vadano affrontati a livello di Unione.
- (11) L'acido perfluorottansolfonico («PFOS») e i suoi derivati dovrebbero essere esentati dalla restrizione proposta, in quanto tali sostanze sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Anche l'inevitabile produzione di PFOA durante la fabbricazione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6 dovrebbe essere esentata dalla restrizione proposta.
- (12) Secondo il parere del SEAC l'applicazione della restrizione dovrebbe essere differita, in generale, per un periodo di tre anni e per periodi più lunghi in relazione a determinati settori, al fine di consentire alle parti interessate di conformarsi. Per la determinazione del PFOS estraibile negli articoli solidi rivestiti e impregnati, nei liquidi e nelle schiume antincendio (CEN/TS 15968:2010) è disponibile un metodo di analisi standard, che molto probabilmente può essere adattato al fine di includervi anche il PFOA e le sostanze correlate al PFOA con un relativo limite di rilevabilità; attualmente tuttavia non è disponibile un tale metodo standard per l'estrazione e l'analisi chimica di tali sostanze. Il periodo di differimento per la restrizione dovrebbe consentire l'ulteriore sviluppo di idonei metodi analitici, che possano essere applicati a tutte le matrici.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be>

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (G.U. L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è aggiunta la seguente voce:

«68. Acido perfluorooottanoico ("PFOA") N. CAS 335-67-1 N. CE 206-397-9 e suoi sali. Qualsiasi sostanza correlata (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroetil lineare o ramificato con la formula C_7F_{15} direttamente collegato a un altro atomo di carbonio. Qualsiasi sostanza correlata (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluorooctil lineare o ramificato con la formula C_8F_{17}. Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione: — $C_8F_{17}-X$, in cui $X = F, Cl, Br$. — $C_8F_{17}-C(=O)OH$, $C_8F_{17}-C(=O)O-X'$ o $C_8F_{17}-CF_2-X'$ (in cui $X' =$ qualsiasi gruppo, compresi i sali).	1. Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale a decorrere dal 4 luglio 2020. 2. A decorrere dal 4 luglio 2020 non deve essere usato per la produzione di o l'immissione sul mercato in: a) un'altra sostanza, come costituente; b) una miscela; c) un articolo in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb del PFOA, compresi i suoi sali, o a 1 000 ppb di una sostanza correlata al PFOA o di una combinazione di sostanze correlate al PFOA. 3. I punti 1 e 2 si applicano a decorrere dal: a) 4 luglio 2022 a: i) apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di semiconduttori; ii) inchiostri da stampa in lattice; b) 4 luglio 2023 a: i) tessuti per la protezione dei lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza; ii) membrane destinate all'uso in tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti; iii) nanorivestimenti al plasma; c) 4 luglio 2032 ai dispositivi medici diversi dai dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE. 4. I punti 1 e 2 non si applicano: a) all'acido perfluorottansolfonico e ai suoi derivati, che sono elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 850/2004; b) alla fabbricazione di una sostanza, se questa è un inevitabile sottoprodotto della produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6; c) a una sostanza da usare o che è usata come sostanza intermedia isolata trasportata, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di tale regolamento; d) a una sostanza, a un costituente di un'altra sostanza o miscela da usare o che è usata: i) nella produzione di dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE;
---	--

	ii) nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa; iii) nei processi fotolitografici per i semiconduttori o nei processi di incisione per i semiconduttori composti; e) alle miscele concentrate di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020 da usare o che sono usate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio. 5. Il punto 2, lettera b), non si applica alle miscele di schiume antincendio che sono state: a) immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020; o b) prodotte in conformità al punto 4, lettera e), a condizione che, se sono usate a fini di formazione, le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo e gli effluenti raccolti siano smaltiti in modo sicuro. 6. Il punto 2, lettera c), non si applica: a) agli articoli immessi sul mercato prima del 4 luglio 2020; b) ai dispositivi medici impiantabili fabbricati in conformità al punto 4, lettera d), punto i); c) agli articoli rivestiti con i rivestimenti fotografici di cui al punto 4, lettera d), punto ii); d) ai semiconduttori o ai semiconduttori composti di cui al punto 4, lettera d), punto iii).»
--	---

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 294 del 28 ottobre 2016)

Pagina 342, allegato, nel testo che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, parte seconda, sezione IX, capitolo 44, tabella, riga relativa al codice NC 4418 91 00, quarta colonna:

anziché: «m²»

leggasi: «—».

